

AREE NATURALI PROTETTE E PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE: PROFILI PENALISTICI *

Protected natural areas and intergenerational perspective: criminal profiles

ANDREA PERRUCCIO **

Abstract [Ita]: Le recenti interpolazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 riaccendono il dibattito sul ruolo della pena quale veicolo di rieducazione al valore della biodiversità e dell'ambiente. Da un ipotetico combinato disposto ex artt. 9-27 Cost. trae abbrivio la *questione penale* delle aree protette, nel tentativo di fornire risposte a più interrogativi: su quale sia il ruolo della pena nell'orizzonte intergenerazionale del diritto ambientale; quali i paradigmi di tutela; quali le intersezioni con le fattispecie introdotte dalla legge n. 22 del 2022 in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Abstract [Eng]: The recent interpolations to the law of 6 December 1991, n. 394 open to a broader reflection on the role of penalty as vehicles for re-education on the value of biodiversity and the environment as a whole. From a hypothetical combined pursuant to artt. 9-27 of the Constitution bring forward the criminal question of protected areas, in an attempt to provide answers to several questions: what is the role of punishment in the intergenerational horizon of environmental law; what are the protection paradigms; such as the intersections of the 1991 framework law with the cases introduced by the law n. 22/2022 regarding crimes against Cultural Heritage.

Parole chiave: Generazioni future; aree protette; reati ambientali; beni paesaggistici

Keywords: Environmental Criminal Law; Landscape asset; Future Generations

SOMMARIO: 1. Governo del territorio e diritto penale. – 2. Aree protette e diritto penale: la disciplina *extra-codicem*. - 3. La tutela delle aree protette nel codice penale. Il sistema delle aggravanti e la sua essenza *reo-centrica*. - 4. Lo scenario dopo la L. 9 marzo 2022, n. 22. – 4.1. Le modifiche all'art. 30 della Legge-quadro, tra pena e risarcimento. - 5. La prospettiva intergenerazionale nella dialettica fra “diritti” e “beni giuridici”. - 6. “Vincolo” intergenerazionale e “vincolo” di razionalità del sistema penale. – 6.1. Il *piano inclinato* delle istanze di effettività. – 6.2. Gigantismo e ossessione punitiva. – 7. Note conclusive.

*“Rerum naturae adsentior; ab illa non deerrare et ad
illius legem exemplumque formari sapientia est”
(SENECA, De Vita Beata 3,3)¹*

* Si tratta del testo, ampliato e corredato di note, della relazione tenuta al Convegno “*Il Diritto delle aree protette dopo la riforma della Costituzione*” tenutosi nei giorni 10-11 giugno 2024 presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania (Villa Cerami).

** Dottorando di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi dell'Insubria.

¹ “*io seguo la natura; è saggezza, infatti, non allontanarsi da essa e conformarsi alla sua legge e al suo esempio*”.

1. Governo del territorio e diritto penale

Il rapporto fra diritto penale e tutela del territorio è da tempo oggetto di ampie riflessioni².

Si può dire che il tema sia divenuto crocevia di questioni ancora oggi irrisolte. Alcune, concernono il reale contributo della norma penale alla protezione dell'interesse protetto o degli interessi protetti, cui tendono giuridicamente a sovrapporsi – ma senza confondersi – diversi ambiti di tutela³; altre, le molteplici interferenze fra diritto penale, “territorio” e strumenti di governo⁴, sulla scorta della stratificazione normativa che diacronicamente caratterizza ciascun ambito di tutela, in grado di catapultare il giudice nel labirinto⁵ delle fonti (sia primarie che secondarie).

Attorno alla parola “territorio” gravitano, invero, diverse sfere di protezione, favorite dall'astratta “scomponibilità” dell'interesse protetto in più sottosistemi di tutela. Il che appare evidente con riguardo all'oggetto della presente disamina: le aree naturali protette⁶ rappresentano il tassello di un più ampio mosaico⁷, qual è la tutela dell'ambiente nelle sue molteplici articolazioni. Tradotto sul piano politico-criminale, ciò implica una risposta punitiva “funzionalizzata”⁸ e ancillare rispetto alla legalità amministrativa⁹, potenzialmente aperta al concorso di reati¹⁰, in ragione della diversità dei fini perseguiti¹¹.

Un assetto che riflette la natura ancipite delle fattispecie - al contempo illeciti penali e illeciti amministrativi¹² - in misura analoga ad altri “microsistemi” sanzionatori¹³. Il regolamento del parco¹⁴ si

² La bibliografia sul tema è vasta. Cfr. *ex multis* RUGA RIVA, *Diritto penale, Regioni e territorio. Tecniche, funzioni e limiti*, Milano, Giuffrè, 2012; BAJNO, *La tutela penale del governo del territorio*, Milano, Giuffrè, 1980; BETTIOL, *La tutela penale dell'assetto territoriale nelle norme per l'edificabilità dei suoli*, 1978, 32 ss.

³ CIVITARESE MATTEUCCI, *Sull'individuazione del bene giuridico protetto dalla normativa sui beni ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 1993, 519 ss.

⁴ RUGA RIVA, *Diritto penale, Regioni, cit.*, 39 ss.

⁵ Il corsivo rimanda al saggio di MANES, *Il giudice nel labirinto*, Roma, 2012.

⁶ v. L. 6 dicembre 1991, n. 394 c.d. “*Legge quadro sulle aree protette*”. Sul tema, cfr. *ex multis*, GRAZIANI, *Le aree naturali protette*, in FERRUCCI (a cura di), *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018, 107.

⁷ L'espressione rimanda al tema affrontato da CONSULICH, *Il Giudice e il Mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, in *www.lalegislazionepenale.eu.*, 27 luglio 2018, p. 9.

⁸ L'espressione evoca la dicotomia classica tra “reati posti a tutela di funzioni” e “reati posti a tutela dei cc.dd. *mala in se*”. Nei primi, prevale non già la descrizione di un'offesa al bene giuridico tutelato, bensì la contrarietà ad uno schema di comportamento, quale definito, in tutto o in parte, da una normativa di settore. Sul tema, cfr. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 95 ss.; PADOVANI, *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, 114 ss.

⁹ GAMBARDELLA, *Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2002, *passim*.

¹⁰ Sul punto, più ampiamente v. PADALINO MORICHINI, *La tutela penale dei beni paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004*, in MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, Giuffrè, 2005, 381 ss.

¹¹ A ciascun modello autorizzatorio – cui si rifanno le scelte di penalizzazione in materia rilevanti, fondate per lo più sulla mancanza di autorizzazione – sono da riferire, secondo le tradizionali classificazioni, almeno tre finalità potenzialmente concorrenti: così, se il nulla-osta dell'Ente parco si riconnette alla valorizzazione di interessi marcatamente naturalistici, altrettanto non può dirsi, ad esempio, per la concessione edilizia, quest'ultima essendo correlata alla tutela dell'ordinato assetto urbanistico, inteso quale assetto territoriale, quale trova espressione nella legge e nell'attività di pianificazione della pubblica amministrazione; tutt'altro interesse è possibile ravvisare, ancora, nell'autorizzazione paesaggistica. Su questi rilievi, cfr. *ex multis*, MANTOVANI, *L'esercizio di un'attività non autorizzata: profili penali*, Torino, 2003, *passim*. Così, BETTIOL, *La tutela penale dell'assetto territoriale, cit.*, 32. Osserva, ad esempio, CIVITARESE MATTEUCCI, *Sull'individuazione del bene giuridico protetto, cit.*, 518 che l'imposizione di un vincolo sui beni paesaggistici tende a tutelare la natura sotto l'aspetto della forma esteriore.

inserisce nella complessa trama degli strumenti di pianificazione¹⁵ mutuandone il corredo sanzionatorio, ove il diritto penale finisce, nella sostanza, per adeguarsi, “inseguendo” le diverse *manifestazioni esterne* di quel dato sistema o *sub-sistema*¹⁶, a volte a scapito di una *coerente* sistematica¹⁷. Alla riconoscibile funzione del piano (ovvero del regolamento) di ordinare¹⁸, *nel tempo e nello spazio*¹⁹, l’uso del territorio, si affianca correlativamente una risposta penale *localizzata*²⁰, quale presidio di tutela “di funzioni”²¹ (*recte*: riferibili alla “porzione di territorio” rilevante nel piano considerato).

Non solo.

Le difficoltà e le problematicità che occorre mettere in conto nell’approcciarsi al tema delle aree protette dal punto di vista del diritto penale si spiegano con due ordini di ragioni. Tale approccio risente, con ogni probabilità, di una sistematica tutt’oggi cadenzata, nell’orizzonte politico-criminale e giurisprudenziale, dalla “primazia” dei delitti ambientali²² (artt. 452-bis e ss. c.p.) e dei modelli di responsabilità puntellati in un’ottica di *risk assessment*²³, di impronta marcatamente repressiva. In secondo luogo, la riaffermata *prospettiva intergenerazionale* di cui all’art. 9 della Cost, come innovato dalla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, non può che investire, sul piano assiologico, tanto il

¹² Sulle sanzioni amministrative, v. ad esempio PALIERO, TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1989.

¹³ v. ad esempio, l’art. 44, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. T.U. Edilizia) ai sensi del quale la sanzione penale si applica “ferme le sanzioni amministrative”. Specularmente, l’art. 174-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633 (in materia di protezione del diritto d’autore) commina la sanzione amministrativa pecuniaria “ferme le sanzioni penali applicabili”. Per ampi richiami alla giurisprudenza più recente, cfr. REYNAUD, *Rapporti tra norme penali e norme amministrative: le acquisizioni di dottrina e giurisprudenza. Gli orientamenti della Cassazione sul concorso tra illeciti penali e illeciti amministrativi*, in Quaderno n. 29 della Scuola Superiore della Magistratura, 2023, pp. 81 e ss.

¹⁴ v. art. 11, L. 6 dicembre 1991, n. 394.

¹⁵ Ai fini che qui rilevano, si possono citare, ad esempio, l’art. 12, comma 7 della Legge-quadro cit. a mente del quale: “il piano [per il parco] ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”; l’art. 145, comma 4, del D.L. 42/2004, in forza del quale: “i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione”. Sui rapporti tra i diversi strumenti di pianificazione del territorio, cfr. *ex plurimis* FERRUCCI (a cura di), *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, Torino, Giappichelli, 2018, 216.

¹⁶ BAJNO, *La tutela penale del governo del territorio*, cit., 30 ss.

¹⁷ PADALINO MORICHINI, *La tutela penale dei beni paesaggistici*, cit., 384.

¹⁸ STELLA RICHTER, *Atti e poteri amministrativi (tipologia)*, in GUARINO (a cura di), *Dizionario di diritto amministrativo*, 1983, 357.

¹⁹ CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2014, 345.

²⁰ A volte nel vero senso della parola, come nel caso (diverso da quello qui esaminato) delle controverse leggi penali statali “a validità territoriale circoscritta”, ricondotte al c.d. diritto penale *dell’eccezione* a base territoriale. Sul fenomeno e sulle connesse criticità, v. RUGA RIVA, *Diritto penale, Regioni*, cit., 183 ss.

²¹ Sulla dicotomia “tutela di beni” – “tutela di funzioni”, v. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 1997, 1097-1123.

²² Come dimostrato anche dalle ultime istanze di penalizzazione di matrice sovranazionale, promananti, da ultimo, dalla Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

²³ Per ampi e ulteriori rilievi in materia di rischio e di responsabilità da reato degli enti, si rinvia ai saggi raccolti nel volume DE FRANCESCO, MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017; PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010.

“modello forte” quanto il “modello debole”²⁴ di tutela penale dell’ambiente, sollevando non pochi interrogativi. Ad esempio, quali sarebbero le possibili ricadute dal punto di vista del bene giuridico tutelato? In che misura, inoltre, i doveri intergenerazionali diverrebbero predicabili rispetto agli scopi della pena, e segnatamente sul piano special-preventivo? Una indagine sui rapporti fra “vincolo intergenerazionale” e diritto penale necessita, ineludibilmente, di alcune note di contesto, al fine di saggiare la portata, invero non pacifica, del richiamo alle future generazioni di cui all’art. 9, III, Cost.

2. Aree protette e diritto penale: la disciplina *extra-codicem*

Il regime speciale delle aree protette si compone di un presidio sanzionatorio *ad hoc*, applicabile *ratione materiae*²⁵, sulla falsariga della norma penale in bianco, quale paradigma di tutela *extra-codicem* dell’ambiente²⁶. Si punisce, più in generale, il *comportamento non autorizzato*, con ciò evocando la persistente dicotomia fra reati di pericolo (*recte*: astratto) – tipici della legislazione complementare, come anche della legge-quadro del 1991 - e reati di danno – sulla cui falsariga si collocano gli *eco-delitti*, anch’essi connotati dalla condotta “abusiva”.

Senza entrare nel dettaglio di una disciplina a dir poco frammentata, basti qui un rapido accenno alle misure di salvaguardia previste dall’art. 6 della legge-quadro. Ricondotte alla casistica delle misure provvisorie dotate di efficacia sino alla formale istituzione dell’area, la loro violazione è sufficiente ad innescare la tutela penale, la quale giunge con estremo anticipo e in via preventiva. Tale modello di tutela difetta, però, per una evidente genericità, poiché non delinea, con la dovuta precisione e tassatività richieste dalla legalità penale, il comportamento punibile. Nonostante la dipendenza funzionale del precetto alla disciplina amministrativa di settore²⁷, la giurisprudenza si conforma, altresì, alla dimensione

²⁴ Al quale si riconduce, tradizionalmente, la legislazione complementare ospitante, fra gli altri, lo statuto penale delle aree protette. Sulla dicotomia, cfr. GARGANI, *La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in VINCIGUERRA, DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, p. 403 e ss.; v. anche CONSULICH, *Il Giudice e il Mosaico. La tutela dell’ambiente, tra diritto dell’Unione e pena nazionale*, in www.lalegislazionepenale.eu., 27 luglio 2018, p. 9.

²⁵ Si tratta di uno dei tanti esempi di “statuti penali differenziati”. Sul fenomeno della differenziazione del diritto penale, cfr. GARLAND, *pena e società moderna*, Milano, 1999, p. 110; SGUBBI, *Il diritto penale totale*, cit., p. 54; PALIERO, *Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1121.

²⁶ La norma penale definisce la sanzione irrogabile rinviando alle fonti extra-penali per la coloritura del comportamento vietato.

²⁷ Tale modello si espone, di per sé, ai mutamenti nel “tempo” che possono interessare la disciplina *extrapenale*, con esiti potenzialmente condizionanti la stessa rilevanza penale del fatto tipico. Il problema si è posto, in effetti, rispetto alla esatta delimitazione delle aree protette, suscettibile, nel tempo, di “riperimetrazione”, anche per cause contingenti, secondo la discrezionalità del legislatore regionale o in virtù di provvedimenti via via rimessi alla discrezionalità amministrativa. Secondo una parte della dottrina, si tratterebbe, in realtà, di un falso problema: a chiarire l’equivoco è, infatti, il rilievo, anche se formalistico, per cui la disciplina della successione di leggi penali ex art. 2 c.p. rimarrebbe insensibile all’evoluzione normativa della disciplina di settore – in quanto, appunto, *extrapenale* – ricadente sugli elementi normativi. Dirimente, nel caso di specie, è la qualificazione della normativa di dettaglio in tema di aree protette alla stregua di norma “integratrice” del precetto penale. Sul punto, cfr. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2015, p. 598-599. Sulle interferenze in generale tra norma penale e normativa di rango sub-primario, v. RUGA RIVA, *Diritto penale, Regioni cit.* Si registra, di contro, un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui anche la fonte di rango sub-primario che dovesse ridefinire i confini dell’area protetta, *in modo diverso rispetto al tempo del commesso reato*, sarebbe in grado di incidere, annullandolo, sul disvalore penale del fatto (quale si aveva, nel ragionamento della Cassazione, al momento della condotta, sulla base della diversa ricognizione dell’area). Così, Cass. pen., sez. III, 1° febbraio 2005, n. 9482, ric. Pitrella, rv. 231228 (nel caso di specie, relativo al reato di esercizio di attività venatoria nei parchi, la Corte ha ritenuto che la ripermetrazione della riserva naturale ad opera di un provvedimento amministrativo della Regione Sicilia avesse eliminato il disvalore penale del fatto commesso, in quanto era venuta successivamente a mancare la qualifica di parco dell’area di svolgimento dell’attività

reticolare delle fonti previste in materia, applicando, agli effetti della legge penale²⁸, una nozione ampia di area protetta, come tale estesa alle aree protette di diritto internazionale (ossia alle zone umide e ai siti di importanza comunitaria).

Si è ritenuto, inoltre, che la pubblicazione *on-line* della cartografia degli habitat fosse sufficiente a fondare una *presunzione di conoscenza* delle aree e dei divieti.

Si tratta, a ogni buon conto, di riflessi – di natura interpretativa – che rispondono alla forte componente normativa del fatto tipico ma anche all’esigenza di riconoscibilità del precetto. Muoversi per “categorie” normative impone una costruzione attenta del precetto penale, che non si arresti ai profili formalistici di *drafting* normativo ma si congiunga alla *riconoscibilità* del valore tutelato dalla norma, dando per acquisito che l’eccesso di specializzazione dello strumento penale *ne segna anche il limite*. Basti ricordare che il sistema di tutela penale delle *aree marine protette* consente di “commutare” la sanzione penale con quella amministrativa quando l’osservanza del divieto di navigazione a motore “non è esigibile” in mancanza delle dovute segnalazioni²⁹. Sicché, nel prisma della colpevolezza *ex art.* 27 Cost., non può dirsi sufficiente il carattere abusivo della condotta, essendo necessaria la “riconoscibilità³⁰” del valore tutelato dalla norma³¹, senza la quale viene meno la funzione orientativa del precetto penale³².

La disamina dei profili sanzionatori della disciplina delle aree protette intercetta, inoltre, la questione – non certo incontrovertibile³³ – dei rapporti fra sanzioni penali e sanzioni amministrative³⁴, come emerge dall’art. 30, comma 2 della Legge-quadro. In ciò, la disciplina delle aree naturali protette non differisce dalla “galassia” della legislazione penale complementare, lì dove, specie nella materia ambientale, il diritto penale si affianca al “diritto amministrativo punitivo” in funzione di “rinforzo sanzionatorio”. A rendere ancor più particolareggiato il binomio è la circostanza che tale *surplus* sembra conseguire, nel caso di specie, alla sommatoria di sanzioni di natura diversa: è previsto, infatti, che la “*violazione delle*

venatoria, elemento costitutivo della condotta punibile). La tesi sembrerebbe aderire agli indirizzi dottrinali favorevoli ad una applicazione generalizzata dell’art. 2 c.p., al cospetto di qualsivoglia successione di norme integratrici. Sul punto, cfr. RISICATO, *La restaurata ostilità delle Sezioni Unite nei confronti delle modifiche mediate della fattispecie penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, p. 307 e ss. In posizione diametralmente opposta si colloca un altro e più restrittivo orientamento giurisprudenziale, restio a ricondurre, nell’alveo dell’art. 2 c.p., le vicende successive di norme extrapenali ovvero di atti o fatti amministrativi, sulla base dell’assunto che si tratterebbe di mere variazioni al contenuto del precetto, senza alcuna possibilità di riconoscere esiti abroganti rispetto al disvalore del fatto anteriormente commesso. In questo senso, Cass. pen., sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457, rv. 213465. Per una ricostruzione del dibattito giurisprudenziale sul tema, in generale, cfr. GATTA, *Abolitio criminis e successione di norme integratrici nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione*, in *penalecontemporaneo.it*, 15 ottobre 2010.

²⁸ Cfr. *ex multis*, Cass. pen., sez. 3, 11 maggio 2020 sent. n. 14246.

²⁹ Art. 30, comma 1-bis, l. 394/91: “quando l’area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all’art. 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un’unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all’art. 19, comma 3, lett. e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1000 euro”.

³⁰ ROTOLO, “*Riconoscibilità*” del precetto penale e modelli innovativi di tutela. *Analisi critica del diritto penale dell’ambiente*, Giappichelli, Torino, 2018, *passim*.

³¹ Come icasticamente affermato da Corte cost., sent. n. 364 del 1988, sulla quale v. *ex plurimis* ROTOLO, *op. cit.*, *passim*.

³² Sul nesso fra funzione rieducativa della pena e “possibilità di conoscere la legge penale come presupposto di colpevolezza”, cfr. *ex multis*, BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, p. 15; DOLCINI, *Le funzioni della pena nel pensiero di Franco Bricola*, in *Sist. pen.*, nn. 7-8, 2024.

³³ Tra le prime osservazioni critiche si ricorderanno, *ex plurimis*, quelle di DOLCINI, PALIERO, “*Principi generali*” dell’illecito amministrativo nel disegno di legge “*Modifiche al sistema penale*”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 1167.

³⁴ Per un’attenta disamina sull’argomento, si rinvia all’imprescindibile contributo di PALIERO, TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano, 1989.

disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette” venga, “altresì”, punita con la sanzione amministrativa³⁵.

Per quanto qui interessa, non sembra revocabile in dubbio che l’operatività di un “doppio binario”, oltre a suscitare interrogativi sul piano del *ne bis in idem*³⁶, nulla apporterebbe sotto il profilo della prevenzione speciale positiva. Del tutto pertinente appare, dunque, l’osservazione della dottrina che, in ordine alla valenza dell’avverbio “altresì” richiamato *supra*, ne destituisce il fondamento sul piano specialpreventivo³⁷.

3. La tutela delle aree protette nel codice penale. Il sistema delle aggravanti e la sua essenza reo-centrica

Nella sistematica dei delitti ambientali, la rilevanza penale della condotta ricadente su aree protette viene modulata attraverso il ricorso a fattispecie accessorie. Senza pretese di esaustività, si possono qui richiamare: a) l’ipotesi di incendio boschivo aggravato ex art. 423-bis, terzo comma, c.p. ai sensi del quale: “*le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento*”; b) l’ipotesi di inquinamento ambientale aggravato ex art. 452-bis, secondo comma, c.p. ai sensi del quale: “*quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata*”; c) l’ipotesi di disastro ambientale aggravato ex art. 452-quater, secondo comma, c.p. ai sensi del quale: “*quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata*”³⁸.

Al comparto delle aggravanti non si può che tributare una risposta “al rialzo” del sistema, che rimane in prevalenza ispirato dalla prevenzione generale negativa³⁹.

Escludendo la dimensione sovranazionale delle aree protette, la quale, nel prisma del diritto penale europeo, risulta fondata sulla nozione di *habitat*, il legislatore ha dunque demandato al sistema delle circostanze il compito di *concretizzare* la finalità rieducativa, lì dove la pena appare “individualizzata” rispetto al fatto concreto⁴⁰. Il risultato è, com’è evidente, quello di un adattamento della risposta punitiva,

³⁵ Come avallato dalla giurisprudenza, il modello di disposizione in parola recherebbe una previsione derogatoria al principio di specialità “amministrativa” ex art. 9, l. 689/1981, a mezzo della quale la stessa condotta soggiace a regime di doppia punibilità con conseguente cumulo materiale di sanzioni. Sul punto, v. Cass., sez. I, 22 novembre 2004, n. 21976.

³⁶ Dai due procedimenti sanzionatori non sembra originare una “risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito”, considerando, altresì, la reazione “alluvionale” che la Legge quadro appresta alle violazioni all’interno delle aree territorialmente definite (specie quando le stesse integrino uno dei reati contro il patrimonio culturale). Sul *ne bis in idem*, cfr. Corte EDU, sent. 16 novembre 2016, A e B c. Norvegia, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre 2016, con nota di VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*. Sulle incongruenze del doppio binario sotto il profilo del *ne bis in idem* e del principio di proporzionalità, e con precipuo riguardo ai recenti sviluppi normativi, v. VISCONTI, *La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, fra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità*, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2024, p. 86 ss.

³⁷ DI PLINIO, NICOLUCCI, *I poteri sanzionatori dell’Ente Parco*, in *Federalismi.it*, n. 23, 2018, p. 3 e ss.

³⁸ Cfr. RUGA RIVA, *La prima sentenza di merito sul disastro ambientale. Un inaspettato caso di incendio disastroso per l’ambiente*, in *Lexambiente*, 4, 2022, *passim*.

³⁹ Privilegiando la prospettiva *intergenerazionale*, il diritto penale classico (fondato sulla *macro-lesione* al bene protetto) sembra rispondere a conflitti *attuali*, interviene *ex post*, a “evento già compiuto”, disinteressandosi delle vittime *del presente* e soprattutto delle vittime *del futuro*. Sul punto, cfr. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, 2003, p. 47 e ss.; COCCO, *L’uso della punibilità nella modernizzazione del diritto penale*, Cagliari, 2001, p. 18.

⁴⁰ CONSULICH, *Le circostanze del reato*, in PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 478 e ss.

a fronte di un accentuato disvalore del fatto tipico, correlativamente ad un progressivo inasprimento della pena. Tale apparato sanzionatorio – se si escludono la logica premiale sottesa al *ravvedimento operoso* di cui all'art. 452-*decies* c.p.⁴¹ nonché quella *lato sensu* ingiunzionale dell'art. 452-*duodecies* c.p. - non sembra favorire quel punto d'incontro fra *istanze rieducative* e *istanze di tutela ambientale*, al quale sembra alludere il riformato art. 9 Cost.: esso inverte le istanze di penalizzazione rispondenti ad un modello di tutela “forte” e “dissuasivo”, a sua volta ispirato a criteri di “effettività” e “proporzionalità”.

4. Lo scenario dopo la L. 9 marzo 2022, n. 22

La legge 9 marzo 2022, n. 22⁴² – a un mese dalla riforma degli artt. 9 e 41 Cost. – realizza un collegamento fra la disciplina sanzionatoria delle aree protette e i “nuovi” reati contro il patrimonio culturale, ora collocati in apposito Titolo del Codice penale⁴³.

Al cospetto delle nuove incriminazioni di cui agli artt. 518-*duodecies*⁴⁴ e 518-*terdecies* c.p.⁴⁵, il richiamo ai *nuovi reati contro il patrimonio culturale* ricomprende ora gli attacchi ai “beni paesaggistici”⁴⁶.

Facendo il paio con la più controversa nozione di bene culturale⁴⁷, la formula “beni paesaggistici” funge da ampio contenitore: in essa ricadono, invero, le “aree tutelate per legge” e, quindi, fra le altre, i parchi, le riserve naturali, le zone umide. Il che appare un valido argomento per dedurre una meritevolezza di tutela penale che è, altresì, indice di un'esigenza di *protezione integrale* dell'ambiente⁴⁸. Si può dire che la “*crystallizzazione nel tempo del quadro paesistico*” - volendo usare

⁴¹ Sul quale, *ex multis*, DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, p. 55 e ss.

⁴² L. 9 marzo 2022, n. 22 recante “*disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”.

⁴³ Sul punto si rinvia, *ex plurimis*, a VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, 2023; DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sist. pen.*, 29 aprile 2022; OMODEI, *Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte*, in *Lexambiente*, n. 2, 2022, pp. 1-26; PERRUCCIO, *Nicosia chiama, Italia risponde. I nuovi reati contro il patrimonio culturale, tra vincoli convenzionali, riserva di codice e vincoli di realtà*, in *Lexambiente*, n. 3, 2022, pp. 1-22.

⁴⁴ Art. 518-*duodecies* (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici): “*chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto, o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna*”.

⁴⁵ Art. 518-*terdecies* (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici): “*chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio di beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni*”.

⁴⁶ Una conferma, *a fortiori*, dell'accezione “territoriale” del bene giuridico protetto, assai prossima al concetto giuridico di “paesaggio”.

⁴⁷ Cfr., *ex multis*, GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, pp. 8 e ss.

⁴⁸ Si tratta di un approccio già promosso da autorevole filone dottrinale – e poi recepito in giurisprudenza – secondo cui le ragioni della natura debbono sempre prevalere su quelle dell'economia e della politica. Sul punto, si rinvia a DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali protette. Il dualismo giuridico dell'ambiente fra tutela comparativa e protezione integrale*, Torino, 1994; GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 1, 1973, p. 15 e ss.

un'espressione invalsa in giurisprudenza⁴⁹ - sia lo stadio di tutela più a monte rispetto alla protezione del territorio e degli ecosistemi in quanto tali e che, peraltro, proprio per siffatta ragione, essa valorizzi la tutela dell'interesse naturalistico come *interesse preminente* su qualsiasi altro⁵⁰.

In questo senso, la rinnovata attenzione del legislatore penale verso i beni paesaggistici sembra porsi in continuità con il regime speciale delle aree protette⁵¹. Milita in questa direzione la stessa Legge-quadro, lì dove essa dispone, con riferimento ai parchi, il divieto di svolgere le attività e le opere "*che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio*" (art. 11, comma 3); la Legge annovera, altresì, all'art. 1, comma 3, lett. c, la conservazione dei "*valori scenici e panoramici*" tra le finalità perseguite dallo speciale regime di tutela.

Le istanze di tutela sembrano dunque convergere, se non altro perché il "paesaggio" assolve anch'esso, sia pur indirettamente, una funzione di salvaguardia degli equilibri biologici in esso presenti⁵².

Se, da un lato, le intersezioni con i "nuovi" delitti contro il patrimonio culturale consentirebbero di risolvere il problema dell'*ineffettività* della disciplina sanzionatoria delle aree protette, attraverso un coordinamento con i nuovi reati di *danneggiamento, deturpamento, distruzione* di beni paesaggistici (art. 518-*duodecies* e *terdecies*, c.p.)⁵³; dall'altro, tale raccordo normativo si attaglia bene all'ipotesi ricostruttiva che vede anche nella *pena* – e nella finalità rieducativa – l'occasione per *decidere*⁵⁴ di contribuire *costruttivamente* alla tutela dell'ambiente, nella misura in cui anche l'art. 518-*duodecies* c.p. subordina la sospensione condizionale della pena al *ripristino dello stato dei luoghi*. Ancorché in un'ottica premiale, l'attivarsi per il "ripristino dello stato dei luoghi"⁵⁵ consentirebbe al reo di maturare piena consapevolezza del momento presente, e di riflettere sugli sviluppi del suo agire "anche" *nell'interesse delle future generazioni*⁵⁶.

⁴⁹ Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2004, b. 7472, in *Riv. giur. edil.*, 2005, I, p. 524.

⁵⁰ Dal punto di vista politico-criminale, l'estensione della tutela penale verso il paesaggio può qui essere letta in chiave *ultra-conservativa*, al punto da evocare un più alto livello di protezione del bene giuridico protetto.

⁵¹ Per converso, rispetto a queste, la giurisprudenza sembra aderire al modello di *protezione integrale* con maggiore enfasi: più che allo "*sviluppo*" sostenibile occorre orientare le istanze di tutela verso una "*protezione*" sostenibile, con ciò individuando uno spazio ristretto, estremamente limitato, entro cui l'utilizzazione economica dell'area può essere ammessa, nel pieno rispetto dei beni in essa compresi. Per ampi rilievi, cfr. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali protette*, cit., *passim*.

⁵² Cfr., ad esempio, Corte cost. sent. 641/1987, secondo cui "*l'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità*". In dottrina, si rinvia a FERRUCCI, *Il paesaggio*, in *Ibid.*, (a cura di), *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 209 e 213. Il che è, altresì, indice di un adattamento della legislazione penale domestica ai principi sovranazionali, fra tutti la Convenzione UNESCO del '72 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, ove si accoglie la nozione di paesaggio.

⁵³ Con precipuo riferimento ai beni che ricadono sotto l'ombrello della nuova fattispecie, nel pieno rispetto del divieto di analogia *in malam partem*. Certamente, si può discutere sui rapporti fra le fattispecie in oggetto e l'illecito contravvenzionale ex art. 733-bis c.p., che rimane ancorato alle ipotesi di responsabilità *anche* per colpa.

⁵⁴ Pur sempre nel rispetto di un principio rieducativo che postula la spontanea adesione del reo all'offerta rieducativa, al cospetto della quale la rieducazione non potrà includere, neppure in questo caso, la pretesa a che il reo si "converta ad una scala di valori". Sul punto, NICOTRA, *Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla sentenza Torreggiani*, in *Dirittopenitenziarioecostituzione.it.*, 2014.

⁵⁵ DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria*, cit., *passim.*; RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 187-222.

⁵⁶ Alla rilettura in chiave intergenerazionale dell'interesse tutelato ben si adatta, a tale stregua, la funzione *ripristinatoria*, la quale può senz'altro contribuire ad instaurare, accanto alla pena, un approccio costruttivo alla tutela del bene collettivo. Per ulteriori spunti di riflessione, con precipuo riferimento ai reati ambientali introdotti con L. 68/2015, si rinvia all'interessante saggio di PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali*, in BONDI, FIANDACA, FLETCHER, MARRA, STILE, ROXIN, VOLK (a cura

4.1. Le modifiche all'art. 30 della Legge-quadro, tra pena e risarcimento

Sconfinando dall'ordito codicistico, gli echi della riforma del 2022 si riverberano, altresì, sulla Legge-quadro del 1991, attraverso la modifica dell'art. 30, comma 3⁵⁷, prevedendo: a) una forma di sequestro preventivo rimessa al personale di sorveglianza, subordinatamente alla commissione in flagranza di uno dei reati *vs* il patrimonio culturale all'interno dell'area protetta; b) obblighi di risarcimento del danno che si aggiungono alla sanzione penale.

Ai limitati fini che qui rilevano, è interessante osservare come l'art. 30, comma 3 cit. operi un richiamo onnicomprensivo ai *nuovi* reati contro il patrimonio culturale. Allo stesso tempo, tale disposizione prevede ora il risarcimento del danno a carico dell'autore di uno dei suddetti reati. Il responsabile – recita la norma *de qua* - è “*comunque tenuto*”⁵⁸ al risarcimento quando l'area protetta diviene *locus commissi delicti*.

Il dato ci consente di osservare quanto segue.

Se, in un certo senso, il disvalore della condotta penalmente sanzionata reclama un *surplus* di afflittività, è d'altra parte evidente che il “risarcimento del danno” rileva qui alla stregua di “valvola di sicurezza”, tanto più al cospetto di contravvenzioni spesso obblazionabili⁵⁹. Il tenore perentorio della disposizione sembrerebbe rimarcare un dato lapalissiano: sanzione penale e sanzione civile restano distinte. Sul punto, la norma non fa che replicare quanto già espresso altrove: si pensi, a titolo d'esempio, al tenore dell'art. 185 c.p. in materia di restituzioni e risarcimento del danno⁶⁰, o ancora all'art. 198 c.p. in materia di obbligazioni civili derivanti da reato. Procedendo, però, dal generale al particolare, mette conto osservare l'ampiezza del richiamo operato dall'art. 30, comma 3 cit., dal momento che non tutti i delitti contro il patrimonio culturale risultano imperniati sul danno al bene tutelato. Basti pensare alla fattispecie criminosa – ora confluita nel Titolo VIII-*bis* del Codice penale – di *uso illecito* di beni culturali, quale sotto-*fattispecie di pericolo*⁶¹ prevista all'art. 518-*duodecies* c.p.

Se raffrontata a siffatto contesto, la previsione di obblighi risarcitori *in conseguenza di una delle ipotesi di reato di cui al suddetto Titolo* non sembra agganciarsi alla verifica di un danno, assumendo viceversa una sostanziale *valenza punitiva*⁶² al pari della pena⁶³. Il che aprirebbe a chiavi di

di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, pp. 959-969.

⁵⁷ Art. 30, comma 3, L. 394/1991: “*in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'art. 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno*”.

⁵⁸ Stando alla lettera della legge, non sembra dunque rilevare il carattere *irreversibile* del danno, quale indicatore utilizzato, di contro, nelle fonti sovranazionali, per distinguere obblighi di ripristino (quando il danno è *reversibile*) e obblighi di risarcimento (quando il danno è *irreversibile*). Cfr. da ultimo, l'art. 5, par. 3, lett. a, della Direttiva 2024/1203 UE.

⁵⁹ v. art. 162-bis c.p.

⁶⁰ Sul tema, v. BERTOLINO, *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 5, 2019, p. 185; CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, p. 863.

⁶¹ Sul punto, cfr. la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 21 giugno 2022, p. 48.

⁶² Sulla valenza punitiva del soddisfacimento pecuniario, v. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 12; DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., p. 111 e ss.

⁶³ ROXIN, *Risarcimento*, op. cit., *passim.*; per ampie e ulteriori riflessioni, cfr. ROMANO, *Pena pecuniaria, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, in PALIERO, BASILE, GATTA, VIGANÒ (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milano, II, 2018, pp. 187-222.

lettura anacronistiche, di evidente impronta positivista⁶⁴, inclini a sovrapporre al concetto di pena quello di risarcimento.

Si può, peraltro, discutere se il danno suscettibile di risarcimento, *in conseguenza di uno dei reati vs. il patrimonio culturale all'interno dell'area protetta* sia o meno riconducibile alla nozione di “danno ambientale”.

Rileva, a questi fini, la Direttiva 2004/35/CE⁶⁵ in materia di “riparazione del danno ambientale”, dove il danno non è soltanto quello che compromette la risorsa naturale bensì anche quello che comprometta i *servizi ecosistemici* da essa forniti⁶⁶.

Ebbene, uno dei servizi forniti dalle aree protette è proprio *la trasmissione dei valori culturali*⁶⁷, valori che ricadono, ora, sotto l'ombrello della fattispecie di *distruzione, deterioramento e deturpamento di beni paesaggistici*.

Non solo.

Le scelte lessicali denotano un comune denominatore, rappresentato dal “deterioramento” di beni paesaggistici e dal deterioramento “misurabile” di cui parla la Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, quale tipica modalità di lesione *tra quelle empiricamente osservabili* (anche l'art. 733-bis c.p., parla di deterioramento).

Tale argomento letterale si unisce, da ultimo, a quello sistematico, dal momento che l'art. 300 TUA, nell'elenco, peraltro, esemplificativo di ciò che può considerarsi danno ambientale, annovera espressamente il “danno alle aree protette”.

Conseguentemente, l'interpretazione più in linea con le fonti sovranazionali e con l'assetto sistematico della materia sembrerebbe quella che ravvisa, nella fattispecie di danno *conseguente ad uno dei nuovi reati contro il patrimonio culturale all'interno dell'area protetta*, una forma di “danno ambientale”, come tale suscettibile di riparazione (*idest*: di riparazione “complementare”⁶⁸).

In ciò si ravvisa un ulteriore argomento che consente di “leggere” lo statuto penale delle aree protette sotto la duplice lente degli artt. 9, III, Cost. e 27, III, Cost.: dalla necessità di “risarcire” un “danno ambientale”, scaturisce un modello di responsabilità fondato, rispettivamente, su due elementi: l'equa compensazione a garanzia delle *future generazioni* di fruitori; la riflessione sul *disvalore* arrecato al bene da parte dell'autore dell'offesa, in vista della sua risocializzazione.

5. La prospettiva intergenerazionale nella dialettica fra “diritti” e “beni giuridici”

È noto che il dibattito sulla funzione della pena “registra posizioni diverse e contrastanti”⁶⁹. Ancor più rispetto al bene “ambiente”: la pena e il suo “peso specifico” rassomigliano al masso mitologico di *Sisifo*, posto che da crescenti istanze di effettività⁷⁰ si finisce, più o meno ciclicamente, col precipitare

⁶⁴ Per approfondimenti, cfr. MARTIELLO, “Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? *Oververosia*, quando il risarcimento del danno vuole punire, in *Discrimen*, 27 settembre 2018, p. 15.

⁶⁵ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

⁶⁶ Cfr. art. 2, par. 2, Direttiva 2004/35/CEE che riconduce alla nozione di danno “*un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente*”.

⁶⁷ Cfr. GRAZIANI, *Le aree naturali protette*, cit. p. 107.

⁶⁸ Rispetto a quella “primaria” consistente nella bonifica del sito.

⁶⁹ DOLCINI, *Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero della lungimiranza del Costituente*, in *Rass. pen. crim.*, 2005, p. 70.

⁷⁰ Da ultimo promananti, a livello unionale, dalla Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

verso temute inefficienze e *ineffettività*.⁷¹ Sul punto, la tutela delle aree protette⁷² diviene emblematica: la sanzione, quando prevista, “oscilla” come un pendolo⁷³, rivelandosi ora “severa”⁷⁴ – da molti ritenuta “simbolica”⁷⁵ – ora “blanda”. Ciò a dispetto del rango degli interessi in gioco, da ultimo ricondotti all’ambito di applicazione dell’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo⁷⁶. Il diritto alla vita include l’accesso ad un ambiente salubre, e a ciò può dirsi strumentale l’istituzione di un’area naturale protetta.

Se è vero che le aree protette esprimono la “dimensione territoriale” del concetto di ambiente, all’apparenza in antitesi con l’*universalismo* dei doveri intergenerazionali⁷⁷, è pur vero che esse, forti della mappatura che le caratterizza, rappresentano un *avamposto della sostenibilità*⁷⁸: la loro istituzione,

⁷¹ Come sembra emergere da ampi studi sul tema. Cfr., per tutti, D’ALESSANDRO, *La tutela dell’ambiente e l’ineffettività della tradizionale risposta sanzionatoria penale: quali prospettive per il futuro?*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, p. 124 ss.; DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, *passim*.; RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell’ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi riparatori*, in PALIERO, BASILE, GATTA, VIGANÒ (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 187-222.

⁷² V. L. 6 dicembre 1991 n. 394.

⁷³ DONINI, *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in DONINI, GARLATI, MILETTI, ORLANDI (a cura di), *I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle stagioni dell’Italia repubblicana*, Romatre-press, 2024, pp. 215 e ss.

⁷⁴ L’emancipazione del bene “ambiente” all’interno del Codice penale, all’indomani della l. 22 maggio 2015, n. 68, segna uno spartiacque rispetto all’area degli illeciti contravvenzionali ex art. 30, L. 394/91, tutt’ora “al servizio” della disciplina amministrativa di settore. Per una panoramica sugli *eco-delitti*, cfr. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, n. 2, 2015, p. 199.

⁷⁵ Almeno con riguardo alla pena comminata in astratto, attese le difficoltà degli *eco-delitti* di “sostenere strutturalmente l’intero giudizio di imputazione della responsabilità penale”, così PERINI, *Relazione di sintesi. Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella “società del rischio”*, in DE FRANCESCO, MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017, p. 462.

⁷⁶ Corte EDU, I sez., sent. 30.01.2025, *Cannavacciuolo and Others v. Italy*.

⁷⁷ E con quello “spazio giuridico globale” responsabile del fenomeno opposto, vale a dire della “deteritorializzazione” del bene giuridico protetto (sia esso l’*habitat* o il *patrimonio culturale*) e delle conseguenti prospettive di riforma in ambito internazionale. Sul punto, VITALE, *La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo*, in CASINI (a cura di), *La globalizzazione dei beni culturali*, il Mulino, Bologna, 2010, p. 180 e ss.; IACOVONE, *I piani di gestione relativi ai beni inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale*, in CANNONE (a cura di), *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*, Cacucci, Bari, 2014. Sulla fattispecie di *ecicidio*, cfr. L. Siracusa, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, in *www.lalegislationepenale.eu.*, 6 giugno 2023, p. 13 e ss.; CASSESE, *Lo spazio giuridico globale*, Laterza, Roma-Bari, 2003. Sulla concezione “universalistica” del costituzionalismo, cfr. FERRAJOLI, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Laterza, 2024, p. 345.

⁷⁸ È nella legge-quadro del 1991 che si ritrova uno dei *corollari* del principio dello *sviluppo sostenibile* - ora confluito nell’art. 9 Cost. attraverso il riferimento all’interesse delle *future generazioni* - ossia il *principio di integrazione fra uomo e natura*. In questo senso, la legge-quadro ha, in una certa misura, preconizzato lo “spirito” della riforma degli artt. 9-41 Cost. ad opera della legge cost. 1/2022, ritagliando una tavola di *valori*, secondo una *visione nobilitante* dell’ambiente. La sensibilità giuridica verso le aree protette è maturata grazie ad una spinta in tal senso, attraverso quell’*actio finium regundorum* che ci consente, oggi, di selezionare, all’interno del *genus* “ambiente”, una *species*, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di *policy*. Sulla specialità dell’ordinamento “sezionale” disegnato dalla legge-quadro n. 394/1991, cfr. DI PLINIO, NICOLUCCI, *I poteri sanzionatori dell’Ente Parco*, in *Federalismi.it*, n. 23, 2018, p. 3 e ss. Sullo sviluppo sostenibile inteso quale “dovere intergenerazionale”, v. FRACCHIA, *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell’amministrativista e*

facendo da contraltare alle aree industrializzate, e concorrendo allo sviluppo di una “cultura del territorio”, le rende un *locus* in cui lavorare sulle difficoltà di “definire con esattezza cosa sia l’ambiente inteso quale oggetto di tutela penalistica”⁷⁹. La stessa terminologia (aree protette) incarna l’esigenza di tutela, restituendo una *vision* in cui le risposte al problema della *giustificazione della pena*⁸⁰ sembrano decifrabili negli stessi stilemi fissati dalla legge (e ora dalla Costituzione), risuonando come un monito: “proteggere”, *anche nell’interesse delle generazioni future*⁸¹.

Le future generazioni entrano così nel vocabolario della *modernità* stimolando anche la politica-criminale e il dibattito sulla modernizzazione del diritto penale⁸².

Peraltro, al di là di futuribili programmi di tutela, nella prospettiva della *law in action*, è arduo pensare ad una polarizzazione della giustizia penale verso un’*etica del futuro* (per dirla con Hans Jonas⁸³), che guardi anche ai diritti(?) delle generazioni future. Si andrebbe, in modo grottesco, al di là della struttura triadica del processo penale e della sua *etica della prossimità*⁸⁴, tradizionalmente orientata verso i diritti dell’accusato *ex art. 111 Cost.* Il problema è tutto qui: “giustizia” e “ambiente” evocano, sul piano assiologico, *valori* diversi. Paradigmatica è la definizione ulpiana di *iustitia*, la quale viene fatta coincidere, tendenzialmente, con la volontà di riconoscere a ciascuno *il diritto che gli spetta* - “*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*”. Ebbene, non altrettanto può dirsi per l’ambiente: da una prospettiva *ecocentrica*⁸⁵, si può dire che il termine “giustizia” sia invalso soprattutto per rimarcare l’esigenza di uguaglianza di fronte ai cambiamenti climatici (da qui il sintagma “giustizia climatica”), rispetto alla quale diviene recessiva la situazione giuridica di quanti possano profittarvi sul piano economico⁸⁶. L’approccio costituzionalistico alla materia penale⁸⁷ imporrebbe, dunque, una lettura restrittiva⁸⁸, in linea con una metodica garantista e ben lontana dalle insidie della *postmodernità*⁸⁹.

l’esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali, in *Dir. econ.*, 2021, pp. 55-69.

⁷⁹ NATALI, *Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Giappichelli, Torino, p. 317, dove si richiama la necessità di chiarire il concetto stesso ambiente, affetto da una “irriducibile incertezza semantica”.

⁸⁰ MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 2004, p. 3 ss.

⁸¹ PORENA, ‘*Anche nell’interesse delle generazioni future*’. *Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it.*, n. 15, 2022.

⁸² Cfr., *ex plurimis*, STELLA, *Giustizia e modernità: la protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, 2003, p. 515 ss.

⁸³ JONAS, *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica*, 1979.

⁸⁴ SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, 2019, p. 33 ss.

⁸⁵ Sulla dicotomia fra “antropocentrismo” ed “ecocentrismo”, v. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Italia e Germania*, in *Pol. Dir.*, 1989, p. 675 e ss. Per un commento alla definizione formulata da Ulpiano e contenuta in D.1.1.10pr, si veda FALCONE, *Ius suum cuique tribuere*, in *Annali del seminario giuridico*, 52, 2008, pp. 133-176; GALLO, *Diritto e giustizia nel titolo primo del Digesto*, in *SDHI*, 54, 1988, p. 1 e ss.

⁸⁶ Sulla qualificazione dell’ambiente come “bene libero”, cfr. Corte Cost. 641/1987, secondo cui l’ambiente: “non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo: ma, appartenendo alla categoria dei c.d. “beni liberi”, è fruibile dalla collettività e dai singoli”.

⁸⁷ BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973; DONINI, *L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali*, in *penalecontemporaneo.it*, n. 2, 2012, p. 62, con ampi riferimenti bibliografici; DOLCINI, *Le funzioni della pena nel pensiero di Franco Bricola*, in *Sist. pen.*, nn. 7-8, 2024.

⁸⁸ L’attenzione alle “generazioni future” non costituisce una *assoluta* novità: guardando al panorama delle fonti sovranazionali indirizzate alla prospettiva intergenerazionale, si può citare, ad esempio, la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 (ratificata dall’Italia nel 2001). Sul punto, cfr. FRACCHIA, *I doveri intergenerazionali*, cit., pp. 55-69; CECCHETTI, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2022, p. 352 e ss.; PORENA, ‘*Anche nell’interesse delle generazioni future*’, cit., *passim*.

⁸⁹ Con una certa approssimazione, l’epoca *postmoderna* del diritto penale può farsi coincidere con: 1) l’affermarsi di un diritto penale *multilivello*, aperto al ruolo maggiormente incisivo del formante

A ben guardare, occorre piuttosto chiedersi se la visione “ampliata” del bene giuridico⁹⁰ (in grado di attrarre a sé i diritti delle future generazioni) possa conciliarsi con una politica-criminale “carcerocentrica” (propria dei delitti ambientali), o se possa, viceversa, veicolare una rinnovata *progettualità* della pena⁹¹, a favore di misure compensativo-ripristinatorie (che valorizzino gli obblighi di *facere*). Con precipuo riferimento alla tutela penale delle aree protette e dell’ambiente in generale, si può procedere a partire da tre angoli prospettici: 1) la razionalità del sistema sanzionatorio; 2) l’appartenenza “al futuro” del bene giuridico; 3) il principio di offensività.

6. “Vincolo” intergenerazionale e “vincolo” di razionalità del sistema penale

La prima ragione che indurrebbe a un approccio cauto alla solidarietà intergenerazionale si rinviene nell’esigenza di preservare la razionalità del sistema penale. Se il richiamo alle future generazioni potrebbe veicolare, in via di principio, e in combinato disposto con l’art. 27, III, Cost., un’ermeneutica della pena votata alla “sostenibilità”, incentivando l’applicazione di quelle misure che, concretamente, riescano a conciliare la finalità rieducativa con l’esigenza di tutela ambientale (si pensi al regime delle “pene sostitutive” e, segnatamente, al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, come innovato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. Riforma Cartabia⁹²); ciò che, di contro, non potrebbe attribuirsi al “vincolo intergenerazionale” è una “carica eticizzante”, perché questa potrebbe investire il “volto del reato ambientale” al punto da sospingerlo verso una sorta di “*concezione ideocratica*” della penalità⁹³. Un esempio su tutti è quello del “mito” della precauzione⁹⁴, da cui nasce “*l’ambizione della società di prevedere e prevenire i rischi di cui non è stata ancora dimostrata, scientificamente, l’esistenza*”⁹⁵. Che si tratti di “norma manifesto”, dalla forte componente simbolica⁹⁶, o di canone di ragionevolezza delle future scelte normative, l’art. 9, III, Cost. diviene, quindi, fonte di non poche aporie e incertezze, se

giurisprudenziale, soprattutto di matrice sovranazionale; 2) l’aumento di insicurezza collettiva, l’emersione di “nuovi rischi” e la conseguente *plasmabilità sociale* della stessa materia penale (tutti elementi che, in una certa misura, influenzano anche il diritto penale dell’ambiente); 3) la fase in cui entrano in crisi alcuni dogmi (fra tutti, la riserva di legge). Sul tema, cfr. *ex plurimis*, PALAZZO, VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 132 e ss.; RONCO, *La legalità stratificata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, pp. 1387 e ss.; FERRANTE, *Diritto penale post-moderno e Costituzione: un rapporto problematico*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2, 2017, pp. 1-14; SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti testi*, il Mulino, Bologna, 2019, p. 29; MANNA, *Il principio di legalità*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2017. Su questi temi, con particolare riguardo alla dimensione sovranazionale, cfr. PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un Codice penale dell’Unione Europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 466 e ss. Sull’orizzonte post-moderno del diritto, in generale, si rinvia alle riflessioni di GROSSI, *Novecento giuridico: un secolo pos-moderno*, in *Ibid.*, *Introduzione al Novecento giuridico*, Laterza, 2012; KOSTORIS (a cura di), *Percorsi giuridici della postmodernità*, il Mulino, Bologna, 2017, *passim*.

⁹⁰ Imprescindibile il richiamo a ROXIN, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, I, München, 2006, p. 31.

⁹¹ Sul tema, cfr. *ex plurimis*, PALAZZO, VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Il Mulino, Bologna, 2018.

⁹² Sulla riforma Cartabia, v. *ex multis* CERETTI, MANNOZZI, MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da GATTA, GIALUZ, Torino, Giappichelli, 2024.

⁹³ Come definita da PALIERO, *La laicità penale alla sfida del secolo delle paure*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, pp. 1154 e ss.; PALAZZO, VIGANÒ, *Diritto penale, cit.*, p. 101 e ss.

⁹⁴ GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Discrimen*, 19 dicembre 2018, p. 230.

⁹⁵ PALIERO, *Responsabilità per danno da prodotto tra persona fisica ed ente collettivo*, in DE FRANCESCO, MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 287.

⁹⁶ SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 2, 2021, p. 480. In senso critico, cfr. SEVERINI, CARPENTIERI, *Sull’inutile, anzi dannosa modifica dell’art. 9 della Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 22 settembre 2021.

raffrontato al bene giuridico e alla dimensione dell'offensività, come già ampiamente osservato dalla dottrina⁹⁷.

6.1. Il piano inclinato delle istanze di effettività

In secondo luogo, facendo leva sull'appartenenza *al futuro* (*recte*: alle generazioni che verranno) del bene giuridico⁹⁸ *ambiente*, si realizza una sorta di "piano inclinato", un acceleratore delle istanze di *effettività*⁹⁹. Una eventualità, questa, non così remota, se guardiamo alle ultime tendenze sul versante legislativo e giurisprudenziale¹⁰⁰, sovente opposte alla ritmica "barattiana" del *diritto penale minimo*¹⁰¹. Emblematico è il processo di rinnovamento del diritto penale dell'ambiente¹⁰² incalzato, da ultimo, dalla Direttiva 2024/1203 UE¹⁰³. Quello fra legislatore nazionale e *input* europei è un dialogo difficile che, in una prima fase, non ha sortito gli effetti sperati, in ragione della scarsa efficacia deterrente degli illeciti di area contravvenzionale, segnatamente, per quanto qui rileva, dell'art. 733-*bis* c.p. in materia di *distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto*. Ne è scaturita, per conseguenza, la richiesta di sanzioni penali *effettive, proporzionate e dissuasive* (artt. 5 e 7), sia per le

⁹⁷ Proiettare l'offesa *nell'orizzonte intergenerazionale*, vuol dire esporre il "volto costituzionale dell'illecito" a tutta una serie di rischi. Tra questi, quello di una "deriva precauzionale" che porti alla repressione *tout court* di condotte non sempre realmente pericolose, in contrasto con lo stesso canone di offensività. Non si vedono qui ragioni per discostarsi dalla tesi avanzata da RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in www.sistemapenale.it, 16 febbraio 2023, p. 6 e 7. Sul punto, v. SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale*, cit., p. 8 e ss.; Va da sé, che molte delle contravvenzioni a tutela delle aree protette realizzano già una notevole anticipazione della tutela penale: emblematiche, in via esemplificativa, le condotte di "sorgolo di velivoli non autorizzato" o l'accesso all'area con un fucile da caccia o ancora lo "svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'ente". Ai timori paventati si aggiunge la problematica legata ad una eventuale "giurisprudenza creativa", specie sul versante della colpevolezza. Inutile rilevare come la penalistica si sia espressa criticamente verso il ricorso ad un'interpretazione "creativa" da parte della giurisprudenza, da alcuni considerata vero e proprio sintomo di un diritto penale *post-moderno*, cfr. *ex plurimis* MAZZACUVA, *A proposito dell'interpretazione creativa in materia penale: nuova garanzia o rinnovata violazione di principi fondamentali?*, in DOLCINI, PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, Milano, 2006, p. 437 e ss.; FERRANTE, *Diritto penale post-moderno e Costituzione: un rapporto problematico*, cit., p. 5 e ss. Sul versante della colpevolezza, il problema sembra acuirsi attraverso un maggior numero di imputazioni a titolo di dolo *eventuale*. Sul tema, la bibliografia è vastissima, cfr. *ex multis* BRUNELLI (a cura di), *Il «mistero» del dolo eventuale*, Giappichelli, 2014; GALLO, *Il dolo. Oggetto e accertamento*, in *Studi Urbinati*, 1951-1952, p. 142 e ss.; DELITALA, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, I, Milano, 1976, p. 433 e ss.; DE FRANCESCO, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 113 e ss.

⁹⁸ ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 31.

⁹⁹ Il dato peculiare, tipico del diritto penale dell'ambiente, è che istanze di *garanzia* ed *effettività* tendono ad alternarsi, come noto, nelle dinamiche del consenso sociale. Sul punto, cfr., *ex multis*, PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, pp. 849 e ss.; PERINI, *Relazione di sintesi. Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella "società del rischio"*, cit., p. 462.

¹⁰⁰ PERINI, *Relazione di sintesi* cit., p. 462.

¹⁰¹ BARATTA, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in *Ibid.*, (a cura di), *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo*, Napoli, 1986.

¹⁰² SIRACUSA, *Quale tutela penale dell'ambiente? Nuove prescrizioni europee e proposte di riforma in Italia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2005, p. 457 e ss.; ROMANO (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, CEDAM, 2013. Se, ad oggi, la questione relativa all'esistenza di obblighi di incriminazione sulla base della norma costituzionale può dirsi "archiviata", è ad oggi esistente - e meno contestata - la pretesa dell'Unione Europea di vari espliciti obblighi in tal senso. Sul punto, PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, 2009, p. 232. A proposito della inesistenza di obblighi di incriminazione direttamente deducibili dalla Costituzione, PULITANÒ, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 484 e ss.

¹⁰³ Direttiva (UE) 2024/1203 cit.

persone fisiche che per le persone giuridiche: un piano, per l'appunto, "inclinato", in cui *il masso di Sisifo* ricade, ancora una volta, sul modello di tutela "forte", a scapito di quello "debole"¹⁰⁴.

6.2. Gigantismo e ossessione punitiva.

La terza ragione è di ordine sistematico e riguarda la cornice entro cui parrebbe rilevare, nell'orizzonte dell'offensività, il principio della solidarietà intergenerazionale: sul punto, ed assumendo l'art. 9, III, Cost. a parametro sulla cui scorta valutare la razionalità dell'attuale quadro normativo, vi sarebbe l'eventualità che le implicazioni "sociali" dell'illecito subiscano valutazioni, per certi versi, "emotive" da parte del legislatore e del giudice. Si è infatti osservato come "*ad apparire pienamente in linea*" con il principio solidaristico sarebbero solo le "*macro-lesioni ambientali*", fra le quali, "*in primo luogo, il disastro ambientale*" ex art. 452-*quater* c.p.¹⁰⁵. Da ciò la prospettiva fallace, nella quale si ricade ogniquale volta si associa ad una pena *giusta* (preferibilmente elevata, secondo *l'orologio della società*¹⁰⁶) una *giusta tutela* dell'ambiente, malgrado i profondi (e troppo spesso irreparabili) squilibri arrecati dall'illecito. E non è un caso che qualcuno preferisca parlare, sul punto, di *crimini di sistema*, a sottolineare l'inadeguatezza e illusorietà dell'ossessione punitiva¹⁰⁷.

Si può trarre, dunque, una prima, quanto generica indicazione di metodo: una riflessione che guardi ai possibili rapporti fra diritto penale e "vincolo intergenerazionale" non può arrestarsi alla dimensione del *principio di offensività* né, correlativamente, a quella del *bene giuridico*, pur restando impregiudicata la funzione dogmatico-classificatoria di quest'ultimo, quale categoria sufficiente ad ipostatizzare l'interesse delle generazioni future¹⁰⁸.

7. Note conclusive

Muovendo dai valori solidaristici cui si lega il *principio di sviluppo sostenibile*¹⁰⁹, la "riscoperta" delle aree protette – e della relativa questione penale – sembrerebbe giocare un ruolo determinante nella costruzione di una *giustizia diversa*, che metta in comunicazione l'esigenza specialpreventiva con quelle di tutela ambientale.

Sia pur nei limiti di una disciplina eterogenea e a tratti distonica rispetto alla nuova cornice costituzionale, l'esempio delle aree protette ben si adatta ad una lettura del principio rieducativo *sincronicamente* indirizzata verso l'uomo (inteso come singolo o associato) e verso l'ambiente, similmente a quanto accade in altri micro sistemi sanzionatori (si pensi alla responsabilità *ex crimine* delle persone giuridiche¹¹⁰). "*Rieducare*" ai valori della solidarietà – in ispecie, della solidarietà

¹⁰⁴ Al primo si riconducono, tendenzialmente, gli *eco-delitti* di matrice codicistica; al secondo, invece, la legislazione complementare, nella quale confluisce lo statuto penale delle aree protette. Sulla dicotomia, cfr. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, cit., p. 403 e ss.; CONSULICH, *Il Giudice e il Mosaico*, cit., p. 9.

¹⁰⁵ SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni*, cit., p. 11.

¹⁰⁶ L'espressione richiama il saggio di DE VITO, *L'orologio della società e la clessidra del carcere. Riflessioni sul tempo della pena*, in *QuestG*, 1, 2017.

¹⁰⁷ FERRAJOLI, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Roma, Laterza, 2024, 332 ss.

¹⁰⁸ Aderiamo qui alla posizione di Roxin, *Strafrecht*, cit., p. 31. Sul punto, cfr. ROMANO, *La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico*, in *Criminalia*, 2011, p. 43.

¹⁰⁹ FRACCHIA, *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Dir. econ.*, nn. 3-4, 2009, p. 506.

¹¹⁰ Parlare di rieducazione, con precipuo riguardo alla responsabilità *ex crimine* delle persone giuridiche, non dà luogo ad una contraddizione in termini, osservando come anche siffatto modello si presti ad una lettura in chiave di *colpevolezza*. Sul punto, si rinvia alle osservazioni critiche di DE SIMONE, *La colpevolezza dei soggetti metaindividuali: una questione tutt'ora aperta*, in MANTOVANI, CURI, TORDINI CAGLI, TORRE, CAIANELLO (a cura di), *Studi in onore di Luigi Stortoni*, Bononia University Press, Bologna, 2016, p. 707; Padovani, *In nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"?*, Torino, 2004, p. 18; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002; PALMISANO, *Il principio di solidarietà nel diritto penale. Il caso della responsabilità sociale d'impresa*, in

intergenerazionale – significa, anche qui, riassetto un modello organizzativo, che vede nel territorio il suo *capitale naturale*.

Ben consapevoli dell'impossibile *reductio ad unum* dell'attuale sistema penale, che resta fondato, come si diceva, sulla coesistenza di un modello "debole" e di un paradigma "forte"¹¹¹, la "vera" sfida, anche per il diritto penale, inizia dove lo "*Ius*" incontra "nuovi" interessi: quello ascrivibile in capo alle "*generazioni future*" è un interesse *relativamente* "nuovo". La giurisprudenza costituzionale ne riconosce, da un lato, piena dignità¹¹². Dall'altro lato, pur riconoscendone il valore¹¹³, la penalistica si guarda bene dal trarne esiti *tranchant*, quantomeno sul versante della legittimazione delle scelte di incriminazione (in specie, dei reati di pericolo¹¹⁴).

In effetti, una lettura in chiave "intergenerazionale" delle norme penali non dovrebbe – ne potrebbe – approdare ad una "deriva simbolista"¹¹⁵, ad una prospettiva – mutuando un'efficace espressione della dottrina – "*diabolicamente umana*"¹¹⁶. Ciò in quanto si correrebbe il rischio di rimettere al giudice penale compiti in realtà spettanti al legislatore (è compito del legislatore operare il bilanciamento di interessi¹¹⁷, predisponendo una normativa *ad hoc*).

Ammettendo che sia possibile derivare una diversa accezione del "finalismo" rieducativo, e che questa sia formulabile sotto l'egida di un principio di (ri)educazione ambientale ex artt. 9, III, Cost. e 27, III, Cost., resta fermo che esso potrebbe, al più, fungere da *catalizzatore* in grado di "rinverdire" la stessa funzione rieducativa della pena (anch'essa investita dalla crisi valoriale della *postmodernità*¹¹⁸), specie sul terreno delle "pene sostitutive"¹¹⁹. Tra le opzioni sul tavolo, anche per quanto riguarda le aree protette, si possono inoltre annoverare: a) l'espansione della componente ripristinatoria della sanzione¹²⁰; b) una progettualità della pena in cui le aree protette sono al centro di intese interministeriali

DODARO, MANCUSO, *Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo*, Edizioni DipLap, 2018, p. 29 e ss.

¹¹¹ GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Studi in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, p. 403 e ss.; v. anche CONSULICH, *Il Giudice e il Mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, cit., p. 9.

¹¹² Per ampi richiami alle pronunce della Corte Costituzionale, si rinvia a FRANCAVIGLIA, *Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato di Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 19, 2020, p. 66 e ss.

¹¹³ Secondo alcuni la norma introdurrebbe un vero e proprio "diritto pubblico soggettivo" in favore delle *unborn generations*. Sul punto, cfr. GALANTI, *Giustizia ambientale e giustizia climatica: così vicine, così lontane*, in *Lexambiente.it*, 5 settembre 2023.

¹¹⁴ Si rinvia, sul tema, alle osservazioni critiche di RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione*, cit., p. 6 e 7.

¹¹⁵ PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, cit.; *Ibid.*, *Il principio di effettività nel diritto penale*, Napoli, 2011.

¹¹⁶ Che attribuisca allo strumento sanzionatorio significati "eccedenti" rispetto al senso e alla misura della finalità di tutela. Così, FORTI, *Una prospettiva diabolicamente umana sul rapporto tra norma e sanzione nell'ordinamento penale*, in PALIERO, BASILE, GATTA, VIGANÒ (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, I, Milano, 2018, pp. 187-222. Invero, sull'applicazione diretta del principio costituzionale, con conseguente dilatazione delle *chances* applicative delle fattispecie imperniate sulla condotta abusiva, è d'uopo avanzare qualche riserva. Si rinvia alle già citate osservazioni critiche di SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale*, cit. e di RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione*, cit. Cfr. anche AMENDOLA, *L'ambiente in Costituzione. Primi appunti*, in www.osservatorioagromafie.it.

¹¹⁷ In senso concorde, RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione*, cit., p. 10.

¹¹⁸ Per ampi e ulteriori rilievi, si rinvia al fondamentale saggio di PAVARINI, *La pena "utile", la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo*, in *Rass. pen. e crimin.*, 1983, n. 1, pp. 1-45.

¹¹⁹ v. *supra*, nota 13.

¹²⁰ Sia pur in un'ottica punitiva, cfr. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit. p. 111.

volte a coniugare, all'interno delle zone territorialmente definite (parchi ecc.)¹²¹, le istanze di rieducazione e di reinserimento sociale del reo con quelle di tutela delle risorse naturalistiche.

Solo in questa direzione, la forma di interazione qui proposta fra i due precetti costituzionali – l'art. 9, III Cost. da un lato, l'art. 27, III Cost. dall'altro – consentirebbe, allora, di avanzare una proposta di pacificazione fra la dimensione dei *diritti* della persona¹²² (dell'*autore*, delle *vittime del futuro*¹²³) e quella del *bene giuridico*¹²⁴.

¹²¹ Gioia, ad esempio, richiamare la funzione strategica del lavoro di pubblica utilità, con precipuo riguardo alle modalità esecutive che caratterizzano tale istituto. Tra le attività rilevanti a tal fine, anche in vista del conseguimento dell'*esito positivo della messa alla prova*, il D.M. 8 giugno 2015 n. 88 annovera "*le prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale (...) con particolare riguardo alle aree protette*". Sul versante delle aree protette, merita inoltre di essere richiamata la Convenzione siglata dal Ministero della Giustizia con l'associazione Federparchi in rappresentanza degli Enti gestori delle aree protette. Su tali aspetti, v. Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67. Il Protocollo d'intesa fra il Ministero della Giustizia e la Federazione Italiana Parchi e Riserve naturali, è reperibile al seguente link: <https://db.parks.it/news/allegati/YYFEDERPnov64954-all1.pdf>.

¹²² VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in PIERGALLINI, MANNOZZI, SOTIS, PERINI, SCOLETTA, CONSULICH, *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano, 2022, pp. 845-874.

¹²³ COCCO, *L'uso della punibilità cit.*, p. 18; STELLA, *Giustizia e modernità, cit.* p. 47 e ss.

¹²⁴ Sulla dialettica fra diritti e beni giuridici, cfr. CAVALIERE, '*Diritti*' anziché '*beni giuridici*' e '*principi*' in *diritto penale?*, in *Sist. pen.*, 16 ottobre 2023; VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in *Sist. pen.*, 13 marzo 2023.